



PROVINCIA DI TREVISO



Venerdì 11 MARZO 2011

Auditorium della Provincia di Treviso
Sant'Artemio

PURIFICAZIONE E *UPGRADING* DEL BIOGAS IN BIOMETANO




Il Biometano nel Decreto Legislativo sulle rinnovabili

Marino Berton presidente Aiel




Il "peso" delle bioenergie rispetto a tutte le fonti rinnovabili in Europa

RES in EU27



Stima del contributo totale atteso dalle bioenergie nell'europa a 27


Total contribution of bioenergy in 2010 in EU27: 83,8 Mtoe



2010

Source: AEBIOM, based on NREAPs

Total contribution of bioenergy in 2020 in EU27: 138,5 Mtoe




2020

Note: Bioenergy is considered as the gross final energy consumption, made up of the sum of bioelectricity, biomass for heat, bioheat and transport biofuels.






Il "peso" delle bioenergie rispetto a tutte le fonti rinnovabili in ITALIA Secondo le previsioni del PAN Piano d'Azione Nazionale




Fonte: elaborazione Aiel dati PAN

Quanto contano le biomasse nelle diverse tipologie energetiche da FER secondo le previsioni del PAN



Fonte: elaborazione Aiel dati PAN

LE BIOMASSE NEL PIANO D'AZIONE NAZIONALE



Fonte: elaborazione Aiel dati PAN

Dettaglio dal PAN :

Produzione lorda di energia elettrica da FER al 2009 e previsioni al 2020

	2009				2020			
	Potenza Installata FER-EE	Produzione Lorda FER-EE		Ripartizione percentuale	Potenza Installata FER-EE	Produzione Lorda FER-EE		Ripartizione percentuale
	MW	GWh	[ktep]	[%]	MW	GWh	[ktep]	[%]
Idroelettrica	16.458	42.155	3.625	67%	17.800	42.000	3.612	42%
Geotermica	737	5.342	459	9%	920	6.750	580	7%
Solare	1.142	676	58	1%	8.600	11.350	976	11%
Maree e moto ondoso	-	-	-	0%	3	5	0	0%
Eolica	4.898	6.830	587	11%	12.680	20.000	1.720	20%
Biomassa	1.728	7.631	656	12%	3.820	18.780	1.615	19%
<i>solida</i>	964	4.444	382	7%	1.640	7.900	679	8%
<i>biogas</i>	378	1.740	150	3%	1.200	6.020	518	6%
<i>bioliquidi</i>	385	1.448	125	2%	980	4.860	416	5%
Totale	24.893	62.634	5.386	100,00%	43.823	98.885	8.504	100,00%

NEWS !!!!

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2009 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, RECANTE MODIFICA E SUCCESSIVA BROGAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/77/CE E 2003/30/CE

Principali contenuti per il settore delle bioenergie

Incentivi per la produzione di energia elettrica da biomasse, biogas, bioliquidi

Le tariffe omnicomprensive già previste per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW restano costanti per l'intero periodo di diritto e ferme ai valori stabiliti, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012. Lo stesso vale per i coefficienti di moltiplicazione già previsti per gli impianti superiori a 1 MW che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 dicembre 2012 con potenza fino a 5 MW elettrici (...) potranno beneficiare di una nuova tariffa che verrà definita con uno specifico decreto. Oltre i 5 MW è previsto un incentivo assegnato tramite aste a ribasso gestite dal GSE.

Incentivi per il biometano

Finalmente anche l'Italia si allinea agli altri paesi del nord Europa in tema di biometano. Entro 3 mesi dalla entrata in vigore del decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emanerà le specifiche tecniche del biometano. E' previsto un sistema di incentivi su tre diverse opzioni: a) una tariffa incentivante se utilizzato per la produzione di energia elettrica in impianti di cogenerazione ad alto rendimento; b) mediante il rilascio di certificati di immissione al consumo di biocarburanti qualora il biometano sia utilizzato nei trasporti c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo qualora il biometano venga immesso nella rete del gas naturale. Un apposito decreto definirà durata ed entità dell'incentivo.

Teleriscaldamento

E' Istituito un fondo di garanzia a sostegno delle reti di teleriscaldamento. In questo modo la realizzazione delle reti potrà contare su un sistema di garanzia bancaria.

Energia Termica

Sono previsti specifici contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica per interventi di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011. Solo un successivo decreto attuativo definirà con precisione la tipologia degli interventi.

Proposte per il decreto attuativo

- intervento di rottamazione di apparecchi a scala domestica tipo stufe e caminetti obsoleti, da sostituire con apparecchi dotati di moderne tecnologie e conformi alle più recenti norme europee
- l'istituzione di un sistema del tipo "conto energia" ma specifico per l'energia termica prodotta da impianti alimentati a biomasse legnose (legna, cippato, pellet) e distribuita con piccole reti, che dimostreranno di essere conformi alle classi più restrittive in materia di emissioni e che presentano un alto livello di efficienza.

Certificati bianchi

Il decreto prevede una riforma dei certificati bianchi ovvero dei titoli di efficienza energetica. Il certificato bianco già si applica anche all'energia termica prodotta da impianti a biomasse, ma questo decreto legislativo modifica alcuni criteri fondamentali tra cui la durata che passa dagli attuali 5 anni con una durata raccordata alla vita utile dell'intervento.

Cumulabilità

Per gli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, è possibile cumulare le tariffe incentivanti con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% dell'investimento.

Stessa opportunità ma senza limiti di potenza è consentita agli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare, biomasse, biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera, contratti quadro o filiere corte cioè ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.

Biocarburanti

La quota obbligatoria di biocarburanti da miscelare nei carburanti fossili da conseguire entro il 2014 è del 5%. Il biometano è riconosciuto a tutti gli effetti come un biocarburante.

Fotovoltaico in area agricola

Dalla data di entrata in vigore del decreto, per gli impianti fotovoltaici collocati a terra nelle aree agricole, l'accesso agli incentivi statali è consentito a condizione che la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1MW e nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri. Inoltre non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente. Detti limiti non si applicano ai terreni abbandonati da almeno 5 anni. I limiti al fotovoltaico nelle aree agricole non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto, o per i quali sia stata presentata la richiesta del titolo entro il 1 gennaio 2011, a condizione che l'impianto entri in funzione entro un anno dalla entrata in vigore del decreto.

Art.2

(Definizioni)

..... *omissis*.....

e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

.....

o) «biometano»: gas ottenuto a partire da fonti rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del gas metano e idoneo alla immissione nella rete del gas naturale;

Art. 8

(Disposizioni per la promozione dell'utilizzo del biometano)

- 1. Al fine di favorire l'utilizzo del biometano nei trasporti, le regioni prevedono specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.***
- 2. Al fine di incentivare l'utilizzo del biometano nei trasporti, gli impianti di distribuzione di metano e le condotte di allacciamento che li collegano alla rete esistente dei metanodotti sono dichiarati opere di pubblica utilità e rivestono carattere di indifferibilità e di urgenza.***

CAPO II

RETE DEL GAS NATURALE

Art. 20

(Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.

2. Le direttive di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:

a) stabiliscono le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;

b) favoriscono un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza; a tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

- c) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;*
- d) fissano le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;*
- e) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;*
- f) stabiliscono i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;*
- g) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;*
- h) prevedono procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;*
- i) stabiliscono le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano.*

Art. 21

(Incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale)

1. Il biometano immesso nella rete del gas naturale alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 20 è incentivato, su richiesta del produttore, secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante il rilascio degli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel caso in cui sia immesso in rete ed utilizzato, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale, in impianti di cogenerazione ad alto rendimento;

b) mediante il rilascio di certificati di immissione in consumo ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, qualora il biometano sia immesso in rete e, nel rispetto delle regole per il trasporto e lo stoccaggio, usato per i trasporti;

c) mediante l'erogazione di uno specifico incentivo di durata e valore definiti con il decreto di cui al comma 2, qualora sia immesso nella rete del gas naturale. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità con le quali le risorse per l'erogazione dell'incentivo di cui alla presente lettera trovano copertura a valere sul gettito delle componenti delle tariffe del gas naturale.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33, comma 5.

Le prossime tappe.

i decreti attuativi

Tutto da scrivere.....
.....

Quale coinvolgimento delle associazioni agricole di categoria e delle associazioni del settore agrienergetico nella fase di preparazione dei decreti attuativi?

Grazie per l'attenzione

